



Tribunale di Pescara

Prot. n° 1596/2023, U

AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PESCARA

Oggetto: prassi e orientamenti della Sezione Civile del Tribunale.

Le comunico, ai fini della successiva diffusione presso gli avvocati del Foro di Pescara, che la Sezione Civile nella riunione del 14.6.2023, ha ritenuto, in considerazione del tenore letterale dell'art.171 bis commi 2, 3 e 4 c.p.c. ("quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art.171 ter " ; "se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art.171 ter " ; "il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria "), che le norme di cui agli artt.171 bis e 171 ter c.p.c. vadano interpretate nel senso della necessità, ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art.171 ter c.p.c., dell'adozione di un provvedimento del giudice di conferma o di differimento dell'udienza ex art.171 bis comma 3 c.p.c., anche oltre il termine di 15 giorni di cui all'art.171 bis comma 1 c.p.c., e che dunque, fino a quando detto provvedimento non venga assunto - ciò che potrà avvenire ad esempio per giustificata assenza dal lavoro del magistrato assegnatario della causa, per malfunzionamenti del sistema informatico, per disguidi di Cancelleria -, i termini per il deposito delle memorie integrative non inizino a decorrere e i difensori delle parti non debbano depositarle.

La presente missiva in ogni caso, ai fini di favorire ulteriormente la diffusione dell'orientamento interpretativo, sarà pubblicata sul sito internet del Tribunale nella sezione *Prassi e Protocolli Sezione Civile*.

Distinti saluti

Pescara 14 giugno 2023

Il Presidente della Sezione Civile